



Piazza Colonna, 361
00187 - **R O M A**
TEL. 06 4814026



Via M. Carabelli 33/C
96100 - **SIRACUSA**
Tel. 0931/21156 Fax 0931 464445

Prot. N° 02/2012

Palermo, lì 12 gennaio 2012

Preg.^{mo} Dott.
VINCENZO FALGARES
DIRETTORE GENERALE
Ass. Reg.le Regionale
Infrastrutture e mobilità
PALERMO

Oggetto: Competenze professionali dei Geometri in materia di edilizia, in zona sismica, in presenza di costruzioni di modesta entità relativamente alla progettazione architettonica e direzione dei lavori nel settore dell'edilizia privata.

Preg.mo Signor Direttore,

vogliamo innanzi tutto porgerLe il nostro ringraziamento, quello del Consiglio Nazionale e del Comitato Regionale e degli iscritti, per la sensibilità con cui ha posto attenzione alla richiesta e per la opportunità che ci viene data di esporre la problematica che investe la categoria professionale dei Geometri liberi professionisti che raggruppa, solo in Sicilia, circa diecimila iscritti.

Essa nasce a seguito degli ultimi orientamenti in atto presso le pubbliche Amministrazioni Regionali e di alcune Amministrazioni Locali che tendono ad escludere la figura professionale del Geometra dalla progettazione e direzione dei lavori di modeste costruzioni con elementi in cemento armato, sino al punto di rifiutare in molteplici casi l'accettazione degli atti e dei documenti prodotti al protocollo dell'Ente.

Si assiste infatti, da diversi mesi a questa parte, ad una sorta di vessazione operata da taluni Dirigenti di pubbliche Amministrazioni, sia regionali che comunali, nei confronti dei Geometri liberi professionisti in materia di competenze in edilizia; dette vessazioni, non supportate da alcun riferimento normativo, hanno portato all'esasperazione la categoria professionale dei Geometri che ha manifestato il suo disagio ed il sopruso subito, sensibilizzando l'opinione pubblica, nelle manifestazioni del 25 novembre, Genio Civile Catania, del 2 dicembre, Prefettura Catania, e 20 dicembre, Presidenza della Regione Siciliana Palermo. L'intento delle manifestazioni è stato quello di far capire la problematica alla classe dirigenziale ed alla classe politica e, nel contempo, frenare questa indebita azione che di fatto ha messo sul lastrico centinaia di professionisti, con le rispettive famiglie, che si sono visti revocare un incarico che faticosamente e con leale e libera concorrenza sul mercato del lavoro si erano guadagnati.

Le vessazioni e le esclusioni operate sono a tutto vantaggio di altri professionisti appartenenti ad altre categorie professionali concorrenti nella modesta costruzione alla figura professionale del Geometra. Categorie professionali che oltretutto si permettono, senza che alcun nuovo supporto normativo e legislativo sia intervenuto nel merito delle competenze, di sindacare sull'operato dei Geometri liberi professionisti Siciliani, come leggesi nella nota divulgata attraverso l'home page del sito dell'Ordine degli Architetti di Catania¹. Facile sarebbe osservare che se fosse vero quanto leggesi nella nota del 21/12/2011 ed asserito congiuntamente da Ingegneri ed Architetti che solo loro *“possono garantire una reale qualità architettonica, urbanistica e paesaggistica del territorio, poiché qualificati da un rigoroso percorso universitario e costantemente aggiornati (!?) alle nuove tecniche e teorie.”* gli stessi dovrebbero essere altrettanto

¹ Allegato 1

capaci di convincere la committenza di affidare loro la progettazione e la direzione dei lavori nell'ambito della modesta costruzione, dimostrando, con fatti nobili e concreti la maggiore professionalità e competenza di cui fanno vanto e quindi attraverso comportamenti di leale e competitiva concorrenza professionale al geometra (già da tempo obbligato all'aggiornamento professionale continuo), e non attraverso strumenti di esclusione della libera concorrenza professionale finalizzati non a garantire l'utente finale ma solo a creare indebite situazioni di monopolio in danno dei committenti, delle altre categorie professionali ed in violazione di Legge ma la nota divulgata non merita commento serve solo a ricordarci che l'art. 11 della L.R. 12/2011 è stato votato dall'Assemblea Regionale all'unanimità e che i Parlamentari, che per problematiche politiche, avevano presentato emendamenti, riconosciuta la validità e l'utilità della norma, il cui fine era quello di interpretare il concetto di modesta entità nella regione siciliana, li hanno ritirati; pertanto non solo due deputati ma molti di più hanno condiviso e continuano a condividere la problematica delle competenze professionali in edilizia sollevata dai Geometri siciliani riconoscendone la legittimità e la liceità della richiesta.

L'Assemblea Regionale Siciliana, difatti, in forza dell'**art. 117 della Costituzione**² che riconosce **“le professioni”** come materia la cui legislazione è concorrente a quella dello Stato, e nel pieno rispetto del **Decreto Legislativo 30/2006**³ che regola i principi fondamentali in materia di professioni, con il sopracitato articolo aveva inteso interpretare il concetto di **“opere edilizie di modeste dimensioni”** nell'ambito del proprio territorio; interpretazione peraltro alquanto restrittiva, per i Geometri, in confronto a quanto sino ad oggi usualmente operato sul territorio ed a quelle che sono le interpretazioni che scaturiscono dai vari D.D.L. che dal 1996 ai giorni nostri⁴ si sono succeduti in ambito Parlamentare Nazionale, per la necessaria riforma ed aggiornamento della professione. Tale restrizione andava a vantaggio di altre categorie professionali limitando e circoscrivendo la competenza del Geometra in edilizia in un ambito molto ristretto e ben delimitato ma veniva accettata dai geometri, nelle more della riforma della professione, pur di porre fine a questa squallida diatriba professionale ormai generata in una misera guerra tra poveri.

Già nel 1973 la Regione Sicilia aveva legiferato in materia. Infatti l'art. 24 della L.R. 26/05/1973 n° 21⁵ così recita: *“E' ridotto a due anni il requisito della anzianità di effettivo esercizio professionale e di effettivo servizio richiesto dall' art. 6 della legge regionale 18 novembre*

² Allegato 2

³ Allegato 3

⁴ Allegato 4

⁵ Allegato 5

1964, n. 29, ai fini dell' iscrizione **nell' albo regionale dei progettisti, dei direttori dei lavori e dei collaudatori delle opere pubbliche.** *I geometri, anche liberi professionisti, possono essere iscritti nell' elenco dei collaudatori, oltre che per il collaudo di opere di manutenzione ai sensi del quinto comma del citato art. 6 della legge regionale 18 novembre 1964, n. 29, anche per collaudo dei lavori di sistemazione, trasformazione, riattamento di strade interne ed esterne, di opere igieniche e di edifici nei limiti delle competenze professionali proprie dei geometri.*”. Si ricorda altresì che la figura professionale del Geometra **è inserita** nell'Albo Regionale dei progettisti, **Direttori dei Lavori,** e collaudatori di opere pubbliche, di cui alla Legge Regionale n° 29 del 18/11/1964.

A riguardo peraltro si deve ricordare che:

- ancora oggi le competenze professionali dei geometri sono regolate dal R.D. 274/1929⁶ che con l'art. 16 lett. **“m”** conferisce competenza in edilizia al geometra nell'ambito della modesta costruzione civile;
- la Legge 1086/71⁷ art. 2 “Norme per la costruzione di opere in cls. armato, normale e precompresso ed acciaio” rinviando alla normativa precedente finisce oggi per riconoscere la competenza del geometra, sempre nell'ambito della modesta costruzione;
- la Legge 64/74 del 02.02.1974⁸ “Norme per le costruzioni in zona sismica”, agli art. 17 e 18, rinviando alla normativa precedente finisce oggi per riconoscere la competenza del geometra, sempre nell'ambito della modesta costruzione;
- tale competenza viene riconosciuta anche dal recente T.U.⁹ dell'edilizia agli art. 64 del capo II° e 93 e 94 dal capo IV°;
- con D. lgs n°212 del 13.12.2010¹⁰, infatti, è stato abrogato il R.D. 2229/1939 che a tenore degli art. 1 e 3 “Ogni opera di conglomerato cementizio semplice o armato, la cui stabilità possa comunque interessare l'incolumità delle persone, deve essere costruita in base ad un progetto esecutivo firmato da un ingegnere, ovvero da un architetto iscritto nell'albo”, affidava ad Ingegneri ed Architetti la progettazione e la direzione dei lavori di opere in conglomerato cementizio semplice ed armato;
- infine l'entrata in vigore delle nuove Norme Tecniche per le costruzioni nulla hanno innovato in merito alle competenze professionali, anzi nel Decreto di approvazione si fa

⁶ Allegato 6

⁷ Allegato 7

⁸ Allegato 8

⁹ Allegato 9

¹⁰ Allegato 10

espresso riferimento, fra le altre, alla L. 1086/71 e L. 64/74 così come oggi vigenti nella loro interezza, ed inoltre tali Norme, per la loro portata innovativa, impongono **l'aggiornamento professionale** da parte di tutti i professionisti, aggiornamento professionale che i geometri fanno già dal 2007 con un rigido programma di corsi e seminari, attinenti a tutte le aree di competenza, cui fa seguito il riconoscimento dei crediti formativi da parte del Consiglio Nazionale Geometri; l'acquisizione dei crediti, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento, sono condizione necessaria per essere iscritti ai relativi Albi e poter continuare a svolgere la professione.

Ed infatti, tra l'altro, il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri laureati, esprime un proprio rappresentante di diritto nella Commissione consultiva per il monitoraggio delle Norme Tecniche per le Costruzioni, istituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Tanto ricordato, per quanto di necessità, preso atto che:

- gli attuali comportamenti assunti dai Dirigenti di taluni uffici della pubblica Amministrazione, sia Regionale che Comunale, appaiono discriminanti ed umilianti della dignità, professionalità e competenza dei geometri liberi professionisti a tutto vantaggio di altre categorie professionali e ciò in contrasto con il dettato costituzionale e la legislazione nazionale recentemente chiarita in Parlamento;
- in particolar modo i comportamenti e le azioni oggi in atto presso gli Uffici del Genio Civile che scaturiscono da direttive interne¹¹ susseguenti ad una riunione (07/06/2010)¹² dei dirigenti degli Uffici del Genio Civile dell'Isola in merito al parere del Consiglio Superiore dei LL.PP. n° 129/2009 del 24/07/2009 che tratta delle competenze degli ingegneri ed architetti "juniors" il quale giusto quanto si legge nella nota di revisione del parere, 8283 del 29.09.09¹³, si riferisce esclusivamente alla competenza della "progettazione strutturale" in zona sismica da parte degli ingegneri ed architetti "juniors" nulla prevedendo per le competenze dei geometri, appare altamente vessatorio, umiliante nonché lesivo degli interessi dei singoli geometri e della intera categoria professionale;

¹¹ Allegato 11

¹² Allegato 12

¹³ Allegato 13

- le richieste di sostituzione del tecnico incaricato, mediante improprio **“preavviso di diniego”**¹⁴ pretese dagli Uffici pubblici, basandosi sulla sentenza di Cassazione 19292/09 del 24/07/09, come leggesi nel verbale del 07/06/2010, sortiscono effetto intimidatorio nei confronti delle ditte richiedenti le autorizzazioni che vedono così, di fatto, bloccato il loro diritto, effetto intimidatorio prodotto in taluni casi anche nei confronti dei professionisti laureati chiamati dalla committenza a redigere la loro prestazione professionale (calcolo strutturale), con conseguenti accordi sottobanco di squallido spessore che portano al baratto di incarichi professionali generando comportamenti lesivi oltre che della dignità e rispettabilità di ogni professionista incidendo anche sull’aspetto economico della prestazione;
- le richieste di sostituzione del tecnico incaricato della prestazione, cosa assai importante, sono generiche e faziose non entrano nel merito dell’unico concetto cui l’ Ufficio possa appellarsi relativo alla **valutazione della modesta entità**; valutazione che in ogni caso è bene ricordare, come assodato per costante giurisprudenza, andrebbe fatta caso per caso, tenendo conto, al di là delle dimensioni volumetriche, delle tipologie strutturali delle tecniche-qualitative-costruttive dell’opera, della loro tipicità e usualità ed alle conoscenze acquisite da ciascun soggetto con le evoluzioni temporali;
- a fronte di giurisprudenza avversa alla categoria professionale dei geometri in merito alla competenza in edilizia, esiste copiosa giurisprudenza che nell’ambito della modesta costruzione riconosce competenza alla categoria, tenuto conto, in ogni caso, che la giurisprudenza, trattando sempre il caso giudicato singolo e specifico, non può mai essere interpretata e chiamata a sostituzione di norme di Legge vigenti. Tra queste, oltre la più recente **sentenza del T.A.R. Catania n° 1022/2011**, ricordiamo la **sentenza del Consiglio di Stato sez. V del 10/03/1997 n. 248**, la quale recita: *“.....La normativa contenuta nell'articolo 16 del R.D. 11 febbraio 1929 n. 275, nell'articolo 1 del R.D. 16 novembre 1939 n. 2229, nella legge 24 giugno 1923 n. 1395 e nel R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 (relativa ai limiti di competenza - in materia di progettazione di opere private - dei geometri e periti edili ed ai progetti per i quali è, invece, necessario l'intervento di un ingegnere o di un architetto) ha lo scopo non di garantire una buona qualità delle opere sotto il profilo estetico o funzionale, ma unicamente nell'assicurare l'incolumità delle persone; pertanto, deve ritenersi che, per le opere per le quali è prescritto*

¹⁴ Allegati 14

l'intervento di un ingegnere o di un architetto, non sia necessario che quest'ultimo abbia ideato il progetto assumendosene la paternità, ma è sufficiente che egli abbia effettuato la supervisione del progetto stesso assumendone la responsabilità dopo aver verificato l'esattezza di tutti i calcoli statici delle strutture, nonché l'idoneità di tutte le soluzioni tecniche ed architettoniche sotto il profilo della tutela della pubblica incolumità"; e quella del T.A.R. Marche del 20/02/2008 la quale recita: ".....Del resto, in materia di progettazione di opere private, deve ritenersi senz'altro consentito l'intervento di un ingegnere (o di un architetto) ad integrazione dei limiti della competenza dei geometri, dal momento che la finalità delle norme a disciplina delle competenze professionali degli ingegneri è quella di assicurare l'incolumità delle persone e ciò ben può ravvisarsi nei casi in cui essi provvedano ai calcoli statici delle strutture ed alla verifica della loro idoneità, anziché alla redazione integrale del progetto ed alla direzione altrettanto integrale dei relativi lavori;"

Constatato che

- l'art. 11 della L.R. 12/2011¹⁵ voluto e votato all'unanimità dal Parlamento più antico d'Europa, *che intendeva chiarire, nel marasma delle interpretazioni, il concetto di modesta costruzione nell'ambito del territorio regionale interpretandolo in una condizione molto restrittiva rispetto all'uso ed alle proposte di riforma professionale dei DD.DD.LL. (senatrice Vicari e deputato Toto) giacenti in parlamento o al progetto di legge - n. 740/1986 del Sen. Martinat già approvato al Senato della Repubblica, è stato impugnato dal Commissario dello Stato in quanto la **materia deve essere disciplinata da normativa Statale** e quindi a maggior ragione nessun atteggiamento, preclusione e/o interpretazione limitativo della competenza professionale del Geometra può scaturire attraverso un semplice ordine di servizio interno ad una Pubblica Amministrazione la quale si deve solamente limitare a verificare che vengano rispettate le norme tecniche vigenti per la presentazione dei progetti e degli esecutivi strutturali;*

-in tal senso è opportuno ricordare la circolare del "Servizio tecnico centrale del Ministero dei LL.PP. n° 11951 del 14/02/1974¹⁶ a firma del Ministro Lauricella la quale chiarisce in modo inequivocabile le modalità di applicazione della Legge 1086/71 sulle opere in conglomerato cementizio, normale o precompresso ed a struttura metallica, specificando come si legge a pag. 3 rigo 17 e segg. " *ma non è da credere, si ripete, che*

¹⁵ Allegato 15

¹⁶ Allegato 16

gli Uffici possano sindacare l'eventuale cattiva impostazione tecnica del progetto, e men che meno la competenza professionale del progettista. omissis”;

- che le competenze professionali del geometra in edilizia oltre che dalle specifiche norme di legge sopra elencate si evincono sempre in modo assolutamente chiaro ed incontrovertibile dalla documentazione predisposta dall'Agenzia delle Entrate inerente gli studi di settore ove testualmente si legge: *“Oggetto dell'attività di geometra è, con esclusione comunque del calcolo in cemento armato, la progettazione, direzione, l'assistenza e la contabilità dei lavori di costruzione edile. omissis”*¹⁷

Tutto quanto sopra evidenziato e tenuto anche conto:

- che la figura e la professionalità del Geometra in oltre ottanta anni di vita professionale, ha contribuito con dignità, onore, diligenza e competenza professionale nonché con spirito di sacrificio, al pari delle altre categorie professionali, alla crescita e sviluppo di questo nostro territorio;
- che il geometra ha specifica preparazione professionale e culturale in materia di c.a. scaturente dal D.P.R. 825/72¹⁸ e dal costante aggiornamento professionale reso obbligatorio dal 2010 dal C.N.G. con proprie norme di autoregolamentazione prima ancora dell'imposizione governativa per Legge a tutte le professioni;
- che risultano presenti in ambito parlamentare diversi disegni di Legge (*n°1865 - Sen. Vicari, n°3493 - Dep. Toto*)¹⁹ che mirano, giustamente, a riformare e riqualificare la professione del geometra individuando ed interpretando il concetto di modesta entità entro i termini volumetrici compresi tra 4.500 e 5.000 mc. con edifici sino a tre o due elevazioni fuori terra a seconda della classificazione sismica, ben oltre sin quanto sino ad ieri ci fosse concesso;
- non risultano emessi disposizioni superiori da Ministero LL.PP., Presidenza Regione Siciliana, Assessorati Regionali o altri Enti superiori, Leggi, Norme, o disposizioni che avvalorano e giustificano l'interpretazione, la disposizione e l'operato intrapresi da taluni pubblici Uffici **che escludono la competenza del geometra** dalle opere di edilizia nelle modeste costruzioni;
- che dal convegno “LA PROFESSIONE DI GEOMETRA E LA COMPETENZA IN EDILIZIA” organizzato dal Collegio di Catania con il contributo di Consiglio Nazionale

¹⁷ Allegato 17

¹⁸ Allegato 18

¹⁹ Allegati 19

Geometri, la Cassa Nazionale di Previdenza Geometri, la Consulta Regionale Geometri Sicilia, tenutosi il 15 ottobre 2011 a cui hanno partecipato in veste di relatori, oltre ai vertici della categoria, illustri giuristi, quali Presidente di T.A.R. e Presidente di sezione del Consiglio di Stato, non è assolutamente emerso, seppur nella complessità della materia, una giustificazione alla linea di condotta operata da taluni Dirigenti di codesti Uffici pubblici;

- che già nel 1986 prima e nel 1987 dopo, la Regione Siciliana nell'ambito della propria autonomia, a mezzo del Direttore dell'Ispettorato tecnico dei LL.PP., ing. Ugo Lupo, era entrata nel merito della questione delle competenze affermando che *“la direzione dei lavori, si ritiene che la stessa possa essere espletata, generalmente, anche dai geometri, senza le limitazioni di cui sopra, per quanto attiene le opere in c.a.”*²⁰–
- che le varie ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri hanno sempre riconosciuto la competenza dei Geometri ad operare nell'edilizia nell'ambito della protezione civile per interventi di miglioramento ed adeguamento sismico sui edifici esistenti, vedasi in ultimo Ordinanza 3977/2011²¹.

Tutto quanto sopra, gli scriventi nella qualità di Presidenti dei Collegi dei Geometri e Geometri Laureati delle province Siciliane, nelle more della imminente riforma delle professioni tecniche e del mondo del lavoro, riforma, peraltro, già in fase di attuazione vedasi il D.L. 138/2011 convertito in Legge 148/2011 che recependo le linee guida della Comunità Europea sulla riforma delle professioni porterà entro il prossimo **12 agosto 2012** ai nuovi ed aggiornati regolamenti professionali interpretando in modo assolutamente diverso l'iniziativa e l'attività economica privata privilegiando, rispetto ad oggi, il "saper fare e la formazione continua", con la presente vengono a

C H I E D E R L E

di adoperarsi ed intervenire, nei modi che ritiene più opportuni ma in tempi celeri, affinché i Dirigenti, ed oggi in particolare i dirigenti degli Uffici del Genio Civile della Sicilia, e chiunque altro, in seno alle pubbliche Amministrazioni, (*Dirigente, Funzionario, Preposto ecc.*) cessino di operare, interpretare, ed assumere, comportamenti e/o cambiamenti di comportamenti (*anche su indebita sollecitazione esterna*) in contrasto con le Norme di Legge oggi vigenti, penalizzando ed arrecando lesione di interessi legittimi e di diritti soggettivi per disparità di trattamento, eccesso di potere o violazione di Legge (*se non abuso d'ufficio*) conseguenti al mancato rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, mancata trasparenza e proporzionalità (*principi generali*

²⁰ Allegati 20

²¹ Allegato 21

del diritto nazionale e comunitario sancito anche dal D.Lgs. 163/2006, art. 2, a cui la tutta la P.A. è tenuta ad uniformarsi) nonché lesiva dell'immagine e degli interessi della categoria professionale dei Geometri e Geometri Laureati e di ogni singolo soggetto regolarmente iscritto all'Albo professionale dei Geometri e Geometri laureati e dei loro committenti. I medesimi soggetti a porre in essere condotte e/o comportamenti qualificabili in termini di omissione d'atti d'ufficio, si vuol far rilevare, al riguardo che il comportamento ostantivo di cui sopra espone anche a responsabilità, di carattere patrimoniale e personale, il soggetto che adotti il provvedimento e/o comportamento non conforme ai dettami di Legge.

Contestualmente i Collegi provinciali pertanto, il cui dovere è anche quello di difendere l'operato dei propri iscritti (*laddove, ovviamente, esso sia rispettoso della disciplina che regola i limiti dell'esercizio della attività professionale*), vigileranno sui comportamenti tenuti da dirigenti, funzionari e/o preposti in seno alle pubbliche Amministrazioni e qualora si riscontrassero comportamenti ritenuti lesivi della dignità, professionalità, interesse della categoria e dei singoli iscritti, adotteranno tutti i provvedimenti ritenuti opportuni, civili e penali, per la tutela della propria immagine, professionalità ed interessi segnalando alle competenti autorità il fatto, nonché i nominativi dei soggetti che si renderanno responsabili, loro qualifica e funzione in seno all'Amministrazione titolo accademico eventuale iscrizione ai vari Ordini professionali oltre eventuali ruoli dirigenziali all'interno di questi ultimi, per accertare eventuali conflittualità e comportamenti ostili finalizzati ad interessi corporativi verso altri Ordini professionali a discapito anche della libera concorrenza.

Le si

C H I E D E,

inoltre, di vigilare affinché i comportamenti vessatori ed ostili nei confronti della categoria professionale dei geometri liberi professionisti cessino e si possa, nell'ambito della modesta costruzione, operare secondo le libere regole di mercato confrontandoci per professionalità, competenza, saper fare, economia e grado di soddisfazione della clientela non celandoci dietro il palliativo della competenza professionale misero elemento di comparazione che certo non eleva le nostre professionalità così come livello culturale vorrebbe far supporre.

RingraziandoLa ancora una volta per la disponibilità e la sensibilità manifestata e confidando nella concretezza del Suo autorevole intervento a sostegno della categoria professionale dei Geometri Le porgiamo i nostri più cordiali saluti.

dott. geom. Fausto Savoldi

Presidente del Consiglio Nazionale Geometri e G.L.;

geom. Benito Grande

Presidente della Consulta Regionale Geometri e G.L.;

Presidente Collegio Siracusa;

On.le geom. Salvino Barbagallo

componente consulta regionale;

geometri Presidenti di Collegio

Vincenzo Bellavia (Agrigento)

Giuseppe Lo Cascio (Caltanissetta)

Rosario Cucuccio (Catania)

Guido Cascio (Enna)

Lino Ardito (Messina)

Carmelo Garofalo (Palermo)

Giovanni Scucces (Ragusa)

Francesco Parrinello (Trapani)